



Stagione Sportiva 2010/2011

COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 17 GIUGNO 2011

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Comunicato Ufficiale N. 177/A della F.I.G.C.

Trascriviamo qui di seguito il testo integrale del C.U. N. 177/A, della F.I.G.C. inerente la modifica degli artt. 6 e 7 del C.G.S.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 177/A

Il Consiglio Federale

- Ritenuto opportuno modificare gli artt. 6 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva;
- Visto l'art. 27 dello Statuto Federale;

delibera

- di approvare le modifiche agli artt. 6 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo riportato nell'allegato A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 09 GIUGNO 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

ALL. A)

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

TESTO VIGENTE

Art. 6 Divieto di scommesse

1. Ai soggetti dell'ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore professionistico è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC.

NUOVO TESTO

Art. 6 Divieto di scommesse e obbligo di denuncia

1. Ai soggetti dell'ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore professionistico è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC.

2. Ai soggetti dell'ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore dilettantistico e al settore giovanile è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, presso soggetti non autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC.

3. La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2 comporta per i soggetti dell'ordinamento federale, per i dirigenti, per i soci e per i tesserati delle società la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a diciotto mesi.

4. Se, per la violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2, viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 4, il fatto è punito con l'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere g), h) i), l) dell'art. 18, comma 1, anche congiuntamente in relazione alle circostanze e alla gravità del fatto.

2. Ai soggetti dell'ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore dilettantistico e al settore giovanile è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, presso soggetti non autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FIGC, della UEFA e della FIGC.

3. La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2 comporta per i soggetti dell'ordinamento federale, per i dirigenti, per i soci e per i tesserati delle società la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a **due anni e dell'ammenda non inferiore ad euro 25.000,00.**

4. Se, per la violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2, viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 4, il fatto è punito con l'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere g), h) i), l) dell'art. 18, comma 1, anche congiuntamente in relazione alle circostanze e alla gravità del fatto.

5. I soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 5, che comunque abbiano avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi 1 e 2 ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno l'obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale della FIGC.

6. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 5, comporta per i soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 5 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a 3 mesi e dell'ammenda non inferiore ad euro 15.000,00.

rt. 7

Illecito sportivo e obbligo di denuncia

1. Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo.

2. Le società e i soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 5, che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1 ne sono responsabili.

3. Se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 4, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui alle lettere h), i), l) dell'art. 18, comma 1, salva l'applicazione di una maggiore sanzione in caso di insufficiente afflittività.

Art. 7

Illecito sportivo e obbligo di denuncia

1. Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo.

2. Le società e i soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 5, che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1 ne sono responsabili.

3. Se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 4, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui alle lettere h), i), l) dell'art. 18, comma 1, salva l'applicazione di una maggiore sanzione in caso di insufficiente afflittività.

4. Se viene accertata la responsabilità oggettiva o presunta della società ai sensi dell'art. 4, comma 5, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui alle lettere g), h), i), l), m) dell'art. 18, comma 1.

5. I soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 5, riconosciuti responsabili di illecito sportivo, sono puniti con una sanzione non inferiore all'inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di tre anni.

6. In caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito, le sanzioni sono aggravate.

7. I soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 5, che comunque abbiano avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno il dovere di informarne, senza indugio, la Procura federale della FIGC.

4. Se viene accertata la responsabilità oggettiva o presunta della società ai sensi dell'art. 4, comma 5, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui alle lettere g), h), i), l), m) dell'art. 18, comma 1.

5. I soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 5, riconosciuti responsabili di illecito sportivo, sono puniti con una sanzione non inferiore all'inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di tre anni **e con l'ammenda non inferiore ad euro 50.000,00.**

6. In caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito, le sanzioni sono aggravate

7. I soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 5, che comunque abbiano avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno **l'obbligo** di informarne, senza indugio, la Procura federale della FIGC.

8. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 7, comporta per i soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 5 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a 6 mesi e dell'ammenda non inferiore ad euro 30.000,00.

Comunicato Ufficiale N. 179/A della F.I.G.C.

Trascriviamo qui di seguito il testo integrale del C.U. N. 179/A, della F.I.G.C. inerente la modifica della Regola 4 – Decisioni Ufficiali della FIGC – del regolamento del Giuoco del Calcio a Cinque:

COMUNICATO UFFICIALE N. 179/A

Il Consiglio Federale

- Ritenuto opportuno modificare la Regola 4 – Decisioni Ufficiali della FIGC – del regolamento del Giuoco del Calcio a Cinque;
- Visto l'art. 27 dello Statuto Federale

delibera

- di approvare la modifica della Regola 4 – Decisioni Ufficiali della FIGC – del regolamento del Giuoco del Calcio a Cinque secondo il testo riportato nell'allegato A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 09 GIUGNO 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

ALL. A)

REGOLAMENTO DEL GIUOCO DEL CALCIO A CINQUE
"REGOLA 4"

VECCHIO TESTO DECISIONI UFFICIALI DELLA FIGC

1) I calciatori devono indossare maglie numerate dal numero 1 al numero 15. Il portiere titolare indosserà la maglia numero 1. Nel caso di

NUOVO TESTO DECISIONI UFFICIALI DELLA FIGC

1) I calciatori devono indossare maglie numerate dal numero 1 al numero 15. **Nei Campionati Nazionali i calciatori potranno**

sostituzione del portiere lo stesso deve indossare una maglia di colore diverso con esclusione di fratini, tute o quant'altro; la maglia del calciatore che sostituisce il portiere potrà essere realizzata con un foro sulla schiena di dimensioni tali da poter individuare il numero con cui è contrassegnato il calciatore.

indossare maglie numerate dal numero 1 a 30. Il portiere titolare indosserà la maglia numero 1. Nel caso di sostituzione del portiere lo stesso deve indossare una maglia di colore diverso con esclusione di fratini, tute o quant'altro; **ad eccezione del Campionato Nazionale di Serie A** la maglia del calciatore che sostituisce il portiere potrà essere realizzata con un foro sulla schiena di dimensioni tali da poter individuare il numero con cui è contrassegnato il calciatore.

Comunicato Ufficiale N. 180/A della F.I.G.C.

Trascriviamo qui di seguito il testo integrale del C.U. N. 180/A, della F.I.G.C. inerente l'art. 118 delle N.O.I.F.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 180/A

Il Consiglio Federale

- Ritenuta la necessità di fissare il periodo per l'invio o il deposito delle richieste di variazione di attività di cui all'art. 118 delle NOIF;
- Visto l'art. 27 dello Statuto Federale

delibera

di fissare il termine dal 1° luglio 2011 al 17 settembre 2011 per l'invio o il deposito delle richieste di variazione di attività di cui all'art. 118 delle NOIF.

PUBBLICATO IN ROMA IL 09 GIUGNO 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

- 135/5 -

Comunicato Ufficiale N. 181/A della F.I.G.C.

Trascriviamo qui di seguito il testo integrale del C.U. N. 181/A, della F.I.G.C. relativo alla abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva riguardanti gli illeciti e le violazioni di cui all'art. 6, del Codice di Giustizia Sportiva:

COMUNICATO UFFICIALE N. 181/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER I PROCEDIMENTI RIGUARDANTI GLI ILLECITI E LE VIOLAZIONI DI CUI AGLI ART. 6 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Il Presidente Federale

- Ritenuto che esiste una specifica esigenza di dare sollecita conclusione agli eventuali procedimenti riguardanti gli illeciti e le violazioni di cui agli artt. 6 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 33, comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti sopra richiamati, le seguenti modalità procedurali e le seguenti abbreviazioni dei termini:

1) Per i procedimenti di prima istanza presso la Commissione Disciplinare Nazionale i termini vengono così determinati:

- il termine di 5 giorni previsto dall'art. 30 comma 8 è ridotto a 3 giorni;
- il termine di 10 giorni previsto dall'art. 30 comma 9 è ridotto a 5 giorni.

- 2) Per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte di Giustizia Federale avranno validità i seguenti termini e modalità procedurali:
- a) le decisioni della Commissione Disciplinare Nazionale potranno essere impugnate da quanti ne avranno diritto entro il termine di due giorni dalla pubblicazione delle stesse sui Comunicati Ufficiali;
- b) le impugnazioni dovranno essere formalizzate presso la Segreteria della Corte di Giustizia Federale o con il deposito diretto dei motivi di gravame o con il deposito della richiesta (accompagnata dalla relativa tassa, se dovuta) di ottenere copia degli atti ufficiali;
- c) nel caso in cui venga fatta richiesta di copia degli atti:
- la Segreteria della Corte di Giustizia Federale provvederà a porre gli stessi a disposizione degli interessati che dovranno operarne il ritiro presso la sede della Corte stessa nel giorno da quest'ultima fissato;
 - le parti appellanti, nell'impugnare la decisione con la richiesta di ottenere copia degli atti, dovranno darne contestuale comunicazione telegrafica alle controparti, allegando alla richiesta che andranno a depositare presso la Segreteria della Corte di Giustizia Federale le relative ricevute;
 - le controparti, ove intendano anch'esse ottenere copia degli atti, potranno, entro il giorno successivo alla ricezione della comunicazione, provvedere al ritiro presso la Segreteria della Corte di Giustizia Federale;
 - le parti appellanti, entro il secondo giorno successivo al ritiro della copia degli atti, dovranno depositare i motivi di gravame; copie degli stessi dovranno essere depositate anche per conoscenza delle controparti;
 - le controparti verranno immediatamente informate dalla Segreteria della Corte di Giustizia Federale dell'avvenuto deposito e dovranno provvedere al ritiro delle copie loro destinate entro il giorno successivo alla ricezione della comunicazione; entro il termine di un giorno dal ritiro della copia dei motivi potranno provvedere al deposito di proprie controdeduzioni;
 - copia delle controdeduzioni dovrà essere depositata anche per conoscenza delle parti appellanti, che ne verranno rese immediatamente edotte a cura della Segreteria della Corte di Giustizia Federale.
- d) nel caso in cui non venga fatta richiesta degli atti:
- copia dei motivi di gravame, sempre nel termine indicato sub a) dovrà essere depositata anche per conoscenza della controparti;
 - le controparti verranno immediatamente informate dalla Segreteria della Corte di Giustizia Federale dell'avvenuto deposito e dovranno provvedere al ritiro delle copie loro destinate entro il giorno successivo alla ricezione della comunicazione;
 - entro il termine di un giorno dal ritiro delle copie dei motivi di gravame, le controparti potranno depositare proprie controdeduzioni;
 - copia delle controdeduzioni dovrà essere depositata anche per conoscenza delle parti appellanti, che ne verranno rese immediatamente edotte a cura della Segreteria della Corte di Giustizia Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 GIUGNO 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

Comunicato Ufficiale N. 182/A della F.I.G.C.

Si comunica che sul sito www.figc.it alla voce COMUNICATI / SEGRETERIA FEDERALE è consultabile il C.U. N. 182/A della F.I.G.C., inerente il Regolamento dell'Assemblea Starordinaria della F.I.G.C..

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Comunicato Ufficiale N. 214 della L.N.D. – Nuove Norme Procedurali per le Assemblee della L.N.D.

Si comunica che sul sito www.lnd.it alla voce COMUNICATI è consultabile il C.U. n. 214 della L.N.D., riportante il testo integrale delle nuove Norme Procedurali per le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti, che hanno ottenuto il prescritto visto di conformità con decorrenza 10 giugno 2011.

Comunicato Ufficiale N. 215 della L.N.D. – Assemblea Straordinaria L.N.D.

Qui di seguito trascriviamo il testo integrale del Comunicato Ufficiale n. 215 della L.N.D.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 215

ASSEMBLEA STRAORDINARIA L.N.D.

In riferimento al Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 155 del 13 aprile 2011, si comunica che l'Ordine del Giorno dell'Assemblea Straordinaria della Lega Nazionale Dilettanti, convocata per Martedì 21 giugno 2011 presso l'Hilton Rome Airport di Roma - Fiumicino in Via Arturo Ferrarin n. 124, alle ore 9.30 in prima convocazione ed alle ore 10.00 in seconda convocazione è integrato come segue:

1. Elezione del Vice Presidente della Lega Nazionale Dilettanti per l'Area Nord, fino alla conclusione del corrente quadriennio olimpico 2008-2012;
2. Utilizzo fondo di riserva della Lega Nazionale Dilettanti.

L'ordine del giorno dell'Assemblea risulta pertanto così completato:

1. Verifica poteri
2. Costituzione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea
3. Approvazione modifiche e adeguamenti allo Statuto della L.N.D.
4. Elezione del Vice Presidente della Lega Nazionale Dilettanti per l'Area Nord, fino alla conclusione del corrente quadriennio olimpico 2008-2012;
5. Utilizzo fondo di riserva della Lega Nazionale Dilettanti
6. Varie ed eventuali.

L'Assemblea sarà regolata dalle norme regolamentari vigenti alla data di svolgimento della stessa.

Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio saranno svolte dalla Commissione Disciplinare Nazionale della F.I.G.C. La verifica dei poteri sarà effettuata presso la sede dell'Assemblea dalle ore 17.00 alle ore 19.00 del giorno 20 Giugno 2011 e riprenderà alle ore 9.00 del giorno successivo.

Il presente Comunicato Ufficiale costituisce formale convocazione per gli aventi diritto, ai sensi delle vigenti norme regolamentari.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 GIUGNO 2011

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

2.1 Segreteria

2.1.1 Attestati di Maturità Psicofisica

Si rende noto che è stato rilasciato il seguente attestato di maturità psicofisica:

MORO NICOLA Nato il 14.02.1996 Decorr.: 08.06.2011 Tess.: A.S.D. ARTA TERME

3. CAMPIONATO CARNICO 2010/2011**3.1) Risultati****Gare dell' 11 - 12 giugno 2011 - 7^ Andata**

1^ Categoria			2^ Categoria		
BORDANO	-CAMPAGNOLA	2 - 2	ILLEGIANA	- VERZEGNIS	2 - 1
ENAL CERCIVENTO	-VILLA	1 - 1			

3.2) Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo) nella riunione del 17 giugno 2011, ha adottato i seguenti provvedimenti disciplinari:

1^ Categoria**A CARICO DI GIOCATORI****NON ESPULSI DAL CAMPO****Squalifica per una giornata effettiva di gara a seguito 4^ ammonizione**

DARIO NEVIO (BORDANO).

GIOCATORI AMMONITI CON DIFFIDA - 3^ INFRAZIONE

CROPPO Matteo e ZIRALDO Francesco (Campagnola) – DE CONTI Michel (E. Cercivento) – ZANIER Matteo (Villa).

3.3) Spostamenti Gare - Orari - Campi**Errata corrige:**

Si rende noto che sono stati autorizzati i seguenti spostamenti gare, orari e campi di gara:

Data	Cat.	Gara	Orario	Campo di Gioco
19.06.2011	3^	VAL FELLA - FUS-CA	17.00	Comunale Tolmezzo - Campo B

ATTIVITA' AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO**1. RAPPRESENTATIVA GIOVANISSIMI****1.1) Convocazioni**

I sotto elencati calciatori sono convocati sabato 18 giugno 2011 alle ore 9.30 e alle ore 14.00 e presso il campo sportivo di Raveo - domenica 19 giugno 2011 alle ore 9.00 presso il campo sportivo di Raveo e successivamente sempre domenica 19 giugno 2011 alle ore 14.00 presso il campo sportivo di Villa Santina per la fase finale del 2° torneo nazionale "Parco delle Colline Carniche"

ARTA TERME: MORO Nicola
EDERA: Lupieri Matteo;
GEMONESE: Patat Federico, Wang Jing Jang, Rossi Luca;
MOBILIERI SUTRIO: Della Pietra Michael, Morassi Gabriele;
NUOVA TARVISIO: Mascia Davide, Scherling Luca, De Crescenzo Samuele, Sciascia Francesco;
OVARESE: Felice Marco, Gloder Josef, Puschiassis Priamo;
TOLMEZZO: Capellari Danilo, Aiello Roberto, Fachin Cristian, Corvietto, Kristian, Fior Alessandro, Cecconi Federico;
VELOX PAULARO: Sappada Steven;

Allenatore: sig. Mascia Gianluca - cell. 3395976096 - coadiuvato dal sig. Forgiore Gianni, preparatore dei portieri e dal preparatore atletico signor De Guidi Alessandro.

I calciatori **dovranno essere muniti del certificato medico attestante l' idoneità specifica alla pratica calcistica**, precisando che non potranno essere impiegati in mancanza di tale certificazione; dovranno inoltre presentarsi muniti del materiale sportivo e di un documento di identità personale.

Si raccomanda la massima puntualità e, in caso di impedimento a partecipare, avvisare direttamente il responsabile della rappresentativa Sig. **Moro Domenico cell. 338/5611078** o l'allenatore inviando nel contempo una comunicazione scritta a firma del Presidente, su carta intestata della società, alla nostra Delegazione (fax 0433/43176) motivando l'assenza.

Ogni eventuale variazione di campi, orari e/o qualsiasi altra problematica, verrà comunicata tempestivamente alle società da parte del responsabile della rappresentativa.

2. TORNEO ESORDIENTI 2010/2011

Gare dell' 11 giugno 2011

GIRONE "A" - 7^ Andata			GIRONE "B" - 7^ Andata		
SAN PIETRO	-EDERA	Disp.	PONTEBBANA	-FOLGORE	r.n.p.
			REAL I.C.	-NUOVA TARVISIO	r.n.p.

2.2) Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, dott. Orietta Lunazzi (sostituto), nella riunione del 17 giugno 2011, non ha adottato alcun provvedimento disciplinare.

2.3) Spostamenti Gare - Orari - Campi

Si rende noto che sono stati autorizzati i seguenti spostamenti gare, orari e campi di gara:

Data	Giornata	Gara	Orario	Campo di Gioco
21.06.2011	1^ ritorno	ARTA TERME - EDERA	18.30	Comunale Arta Terme

3. 3° TORNEO NAZIONALE "PARCO DELLE COLLINE CARNICHE"

CAT. GIOVANISSIMI

La società organizzatrice A.S.D. Villa comunica la variazione dell'orario di inizio della gara sottoindicata:

18.06.2011	Union 91	vs	Gorizia	ore 14.30	Campo sportivo di Preone
------------	----------	----	---------	-----------	--------------------------

Publicato ed affisso all'albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 17 giugno 2011.

Il Segretario
Flavia Danelutti

Il Delegato Distrettuale
Emidio Zanier